

OGGETTO: Imposta municipale propria. – Determinazione aliquote e detrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Imposta municipale propria, come in ultimo modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO:

- il Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, e le successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento sull'Imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione consiliare nella seduta odierna;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, commi 6-7-8, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di base dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che:

- le aliquote di base sono state fissate dall'art. 6 del Regolamento sull'Imposta municipale propria;
- risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ovvero approvare aliquote ridotte per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986 e per gli immobili locati; non è invece ritenuto opportuno approvare un'aliquota ridotta per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- non sussistono le condizioni di bilancio per l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale;
- si ritiene è opportuno approvare un'aliquota ridotta per la fattispecie prevista dall'art. 7 (*"Aliquota ridotta per le unità abitative locate a canone concordato"*) del Regolamento sull'Imposta municipale propria;

VISTA altresì la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ad oggetto *"Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti"*;

VISTO l'allegato "A" alla presente deliberazione, nel quale sono riportate le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria relative alle varie fattispecie, ivi incluse, a titolo meramente riepilogativo, le aliquote approvate con il Regolamento ai sensi dell'art. 13, commi 6-7-8, del D.L. 201/2011 nonché la detrazione e la maggiore detrazione di cui al comma 10 dell'articolo medesimo;

CONSIDERATO che le aliquote e la detrazione sono state determinate, secondo la relativa articolazione, in modo da assicurare, per l'anno 2012 e per i successivi, un gettito dell'Imposta municipale propria di complessivi € 35.981.118,00, di cui € 33.677.617,00 corrispondenti, secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, al gettito ad aliquote base, ed € 2.303.501,00 stimati dal Comune quale saldo positivo degli effetti della differenziazione delle aliquote operata sia per via regolamentare che con la presente delibera;

DATO ATTO che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

VISTO il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

PRESO ATTO che per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, stante l'eccezionalità del contesto di finanza pubblica, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote ed alla detrazione dell'Imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012, in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria nelle misure indicate, rispettivamente, ai punti 2) e 3) dell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che nel suddetto allegato "A", ai punti 1) e 4), sono rispettivamente riportate, a titolo meramente riepilogativo, anche le aliquote già approvate con il Regolamento e la maggiore detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2012, precisando che, in mancanza di modifiche approvate ai sensi di legge, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;
- 4) di dare atto altresì che per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione potrà essere modificata entro il 30 settembre 2012, in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
- 5) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.a.;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2012.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquote e detrazione

1. Aliquote vigenti in forza dell'art. 6, commi 1-2-3, del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento al D.L. 201/2011	Riferimento al Regolamento
Aliquota di base modificata in aumento	1,06%	art. 13, c. 6	art. 6, c. 1
Aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	0,4%	art. 13, c. 7	art. 6, c. 2
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2%	art. 13, c. 8	art. 6, c. 3

2. Aliquote ridotte, approvate ai sensi dell'art. 6, commi 4-5, e dell'art. 7 del Regolamento

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale	Riferimento al D.L. 201/2011	Riferimento al Regolamento
Aliquota ridotta per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986	0,76%	art. 13, c. 9	art. 6, c. 4
Aliquota ridotta per immobili locati	0,82%	art. 13, c. 9	art. 6, c. 4
Aliquota ridotta per le unità abitativelocate a canone concordato rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 7 del Regolamento sull'Imposta municipale propria	0,58%	art. 13, c. 9	art. 7

3. Detrazione

Descrizione detrazione	Importo detrazione	Riferimento al D.L. 201/2011	Riferimento al Regolamento
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00	art. 13, c. 10	art. 9, c. 1

4. Maggiore detrazione

Descrizione detrazione	Importo detrazione	Riferimento al D.L. 201/2011	Riferimento al Regolamento
Maggiore detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare, per i soli anni 2012 e 2013 e negli ulteriori limiti di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011	€ 50,00	Art. 13, c. 10	art. 9, c. 4



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐
☒

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Imposta municipale propria. – Determinazione aliquote e detrazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto salvo, per quanto attiene all'aliquota per le unità abitative locate a canone concordato, confermare le riserve espresse nel parere alla proposta di Regolamento sull'Imposta municipale propria. Si dà atto che la presente deliberazione:

☐
☒

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 08/06/2012

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti